

Civile Ord. Sez. 2 Num. 21182 Anno 2026
Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Relatore: GRAZIANO FRANCESCO
Data pubblicazione: 22/06/2026

n. 25943/2025 R.G.
Cron.
Rep.
A.C. 14 maggio 2026

OGGETTO: Regolamento di competenza - Compensi professionali.

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al n. 25943/2025 R.G.) proposto da:

DI BIASE GIANCARLO (Codice Fiscale: DBS GCR 67C29 E375Z), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Antonio Fargiorgio (Codice Fiscale: FRG NTN 64E28 E375J) ed elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo p.e.c. e presso quello del predetto difensore;

- **ricorrente** -

contro

DI FANTE GIOVANNI (Codice Fiscale: DFN GNN 71H26 F224O), rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Signore (Codice Fiscale: SGN MDL 69E48 F224P) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. di quest'ultima;

- **resistente** -

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino (FR) n. 1479/2025, pubblicata in data 24 novembre 2025;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. Francesco Graziano.

FATTI DI CAUSA

1.- L'avv. Giancarlo Di Biase ha convenuto in giudizio Di Fante Giovanni, dinanzi al Tribunale di Cassino (FR), quale giudice d'appello, per chiedere la riforma della sentenza n. 751/2022, emessa dal Giudice di pace di Gaeta (LT), al fine di far accertare la sua competenza territoriale in merito alla controversia.

A sostegno della domanda ha dedotto: - di aver curato le trattative tra Papa Gianni e Di Fante Giovanni, per transigere pregressi rapporti contrattuali e le connesse questioni economiche, che facevano riferimento sia ai contraenti stessi, sia alle società ad essi collegate e che tali trattative non erano state formalizzate; - che, il giorno 2 settembre 2021, a seguito di nuove trattative, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, con cui si prevedeva l'obbligo del Di Fante Giovanni di pagare una somma di denaro in favore di Papa Giovanni; - che, a seguito del pagamento, egli aveva richiesto il corrispettivo di quanto dovuto in relazione all'attività professionale svolta, e solo Di Fante Giovanni aveva rifiutato il pagamento e non aveva partecipato nemmeno al tentativo di mediazione, svoltosi in Formia (LT), in data 11 novembre 2021; - che, quindi, aveva instaurato un giudizio davanti al Giudice di pace di Gaeta, nel quale il convenuto Di Fante Giovanni aveva eccepito l'incompetenza territoriale, rilevando la diversa competenza del foro del consumatore, ossia quella del Giudice di pace di Cassino (FR), la sussistenza di un precedente *inter partes*, relativo ad un altro giudizio estinto e, infine, il mancato conferimento dell'incarico al professionista; - il Giudice di pace di Gaeta (LT), con la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Giudice di Pace di Cassino (FR).

L'avv. Giancarlo Di Biase ha proposto appello lamentando che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto dei principi dell'art. 20 c.p.c. in materia e dei limiti dell'art. 33 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005). Ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe violato gli artt. 3 e 33 del codice del consumo, poiché ha applicato ad un imprenditore

una normativa che faceva riferimento ad altri soggetti, in quanto il Di Fante non si era mai presentato come consumatore ma come imprenditore.

In virtù di tanto, ha chiesto di riformare la sentenza n. 751/2022, del Giudice di Pace di Gaeta (LT) e di dichiarare la sussistenza della competenza per territorio di tale ufficio giudiziario.

Di Fante Giovanni, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello.

2.- Il Tribunale di Cassino non ha condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere ravvisabile nel caso di specie il foro del consumatore, con conseguente declaratoria di incompetenza territoriale.

Ha osservato, al riguardo, che, nel caso di specie, non era stata prodotta la sentenza n. 225 del 2022 del 1° aprile 2022, emessa dal Giudice di Pace di Gaeta (LT), che aveva deciso la medesima questione in primo grado fissando il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Cassino (FR) e che, in particolare, allo stato non vi sarebbe prova che detta sentenza sia passata in giudicato.

Fatta tale premessa, il Tribunale, con riguardo al caso di specie, ha rilevato che, pur avendo l'attore affermato di aver prestato la propria attività professionale nell'interesse del convenuto quale imprenditore, tale qualità di imprenditore ha formato oggetto di contestazione da parte dello stesso convenuto Di Fante Giovanni.

Inoltre, si legge nella sentenza impugnata, che l'attore, in primo grado, avrebbe affidato la prova della sua qualità di imprenditore *«nel contestato della transazione ad una clausola dell'accordo che prevede quanto segue: "Tra Gianni Papa e Giovanni Di Fante, oggi 2/9/2021, si concorda che Di Fante Giovanni riconosce in favore di Papa Gianni o società da questi indicata la somma omnia di euro centocinquemila/00, anzi la somma di euro centomila, a saldo stralcio e transazione di ogni rapporto dare / avere **tra essi stessi** o le società di cui essi sono soci o amministratori. L'importo a saldo, una volta pagato, sarà ritenuto soddisfattivo di ogni dare avere".»*.

Il Tribunale ha affermato che tale clausola *«si riferisce ad una transazione intervenuta tra le parti che da una parte sono considerati come "essi", locuzione che non richiama alcuna qualità di imprenditore; dall'altra, come soci o amministratori di società, nel qual caso rivestirebbero la qualità di imprenditori.»*. Tuttavia, la transazione non avrebbe chiarito per quale parte del definito l'accordo si sia riferito ai rapporti tra imprenditori, valevoli a radicare la competenza in base alle regole generali previste dal codice di rito, e per quale altra parte si sia riferito al rapporto tra "essi" valevole a radicare invece la competenza in base al foro del consumatore. In ogni caso, secondo il Tribunale di Cassino, sarebbe stato necessario che, a fronte della precisa contestazione sollevata dal convenuto, l'attore fornisse dimostrazione della qualità del predetto quale legale rappresentante di una società coinvolta nella transazione e quindi come professionista/imprenditore al fine di escludere il foro del consumatore. Tale onere non sarebbe stato assolto dall'attore, rimanendo sul punto la deduzione sfornita di qualsivoglia conforto probatorio.

Corretta è stata quindi reputata la decisione del giudice di prime cure che in mancanza della prova della qualità di imprenditore del convenuto, ha ritenuto l'attività difensiva professionale fosse prestata in favore del Di Fante Giovanni come consumatore e non come professionista o imprenditore.

Avendo il Di Fante residenza in Minturno (LT), la competenza per territorio spetterebbe, secondo il giudice d'appello, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (FR), come ritenuto dal giudice di primo grado.

3.- Avverso la sentenza d'appello del Tribunale di Cassino (FR), l'avv. Giancarlo Di Biase propone regolamento di competenza, affidato a un unico motivo.

Di Fante Giovanni resiste con memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di competenza territoriale in grado di appello del Tribunale di Cassino (FR).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 3 del codice di consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), nonché l'errata e falsa applicazione dell'art. 33, comma 2, lettera u), del codice del consumo, con conseguente errata indicazione del foro del consumatore in luogo del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., premettendo che l'attività professionale si era svolta nel suo studio di Itri (LT).

2.- Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

La transazione conclusa mediante la scrittura privata predisposta dal professionista ricorrente – che questa Corte può interpretare e valutare, essendo, in sede di regolamento di competenza, giudice anche del fatto – dimostra chiaramente che, a dispetto della contestazione sollevata in primo grado e ribadita in appello, il convenuto e odierno resistente Di Fante Giovanni, nell'avvalersi dell'opera professionale dell'avv. Giancarlo Di Biase, aveva agito non già quale consumatore, bensì quale socio e amministratore di società e, quindi, quale soggetto esercente un'attività imprenditoriale o professionale.

In tal senso, dunque, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata e secondo la quale non era stata dimostrata la qualità di imprenditore o professionista del Di Fante Giovanni, trascura, con tutta evidenza, il chiaro contenuto dell'accordo transattivo, dal quale, peraltro, emerge come sia Di Fante Giovanni, che Papa Giovanni, diversamente da quanto affermato dal giudice *a quo*, si fossero qualificati non già «*soci o amministratori*» delle compagini societarie coinvolte nella transazione, bensì «*soci e amministratori*» di queste ultime, così lasciando chiaramente intendere come la qualifica di socio risultasse senz'altro suscettibile di considerarsi strettamente connessa all'attività gestoria di ciascuna delle società di cui si tratta.

Il Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), infatti, all'art. 3 definisce consumatore o utente «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*» e definisce (sempre nell'art. 3)

professionista *«la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario»*.

Pertanto, come più volte chiarito da questa Corte regolatrice e come ricordato, del resto, anche nelle note illustrative depositate dal P.M., la questione relativa alla sussistenza del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica deve essere esaminata con riferimento alla giurisprudenza unionale per cui l'amministratore di una società, così come il socio che abbia una partecipazione notevole al capitale sociale, può essere considerato imprenditore. Secondo la giurisprudenza unionale, infatti, la nozione di *«consumatore»*, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva n. 93/2013, ha un carattere oggettivo.

Essa va determinata alla stregua di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (cfr., all'uopo, CGUE, ordinanza 19 novembre 2015, nella causa C-74/15, punto 27). Spetta, quindi, al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come *«consumatore»* ai sensi della suddetta direttiva, attribuendo rilievo - alla stregua della giurisprudenza unionale - all'entità della partecipazione al capitale sociale e all'eventuale qualità di amministratore della società (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 1666 del 24 gennaio 2020; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 32225 del 13 dicembre 2018).

Nella specie, come si è già sopra chiarito, la lettura e disamina della scrittura privata di tipo transattivo conclusa dal resistente Di Fante Giovanni, avvalendosi dell'opera professionale dell'avv. Giancarlo Di Biase, permette di acclarare come da essa emergesse che la sottoscrizione del resistente era avvenuta mediante la spendita, da parte di quest'ultimo, della qualità di socio e amministratore della società che ha, poi, effettivamente provveduto al pagamento dell'importo indicato nella

scrittura privata di cui si tratta: dunque, nell'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale e non già al di fuori di queste.

Pertanto, poiché il professionista forense odierno ricorrente ha chiesto il pagamento del compenso per avere redatto, nell'interesse del resistente, un accordo conciliativo e poiché tale rapporto è di tipo contrattuale ed è sorto a Itri (LT) (circostanza pacifica tra le parti) e in tale luogo si è svolto (circostanza anch'essa incontrovertibile) e, infine, la prestazione di pagamento va eseguita, giusta il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., a Itri (LT), dove ha sede lo studio del professionista ricorrente, è evidente che, in applicazione dell'art. 20 c.p.c., del tutto correttamente era stato adito, in primo grado, il Giudice di pace di Gaeta (LT).

3.- Il ricorso deve essere perciò accolto, con cassazione della sentenza impugnata e declaratoria di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta (LT), originariamente adito. Nondimeno, la causa va rinviata al Tribunale di Cassino (FR), in persona di diverso magistrato, per il giudizio d'appello nel merito, il quale provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

Ed invero, l'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché il comma 3 dell'art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronuncia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice di primo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice (Cass. civ., Sez. 6-3,

ordinanza n. 18734 del 22 settembre 2015; Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 33456 del 17 dicembre 2019).

In conclusione, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Cassino (FR), in diversa composizione personale, per il giudizio d'appello (nel merito) e per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Gaeta (LT); cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cassino (FR), quale giudice d'appello, in persona di diverso Magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 14 maggio 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo